



RICCIONE2008
XXVII edizione
17-20 settembre

**INQUINAMENTO IDRICO:
RIFLESSI OPERATIVI E DI P.G.**

Angelo Frattini

Magistrato c/o Procura della Repubblica di Salerno

SESSIONE SPECIALE
POLIZIA AMBIENTALE
Giovedì 18 Settembre, pomeriggio

INQUINAMENTO IDRICO: RIFLESSI OPERATIVI E DI P.G.

Angelo Frattini

Magistrato c/o Procura Repubblica Salerno

1.1 Profili generali della normativa sulla tutela delle acque

La disciplina normativa concernente la materia degli scarichi e la tutela delle acque dall'inquinamento è contenuta nella parte terza del nuovo T.U. ambientale che, tra l'altro, detta anche norme in materia difesa del suolo e lotta alla desertificazione nonché di gestione delle risorse idriche.

Infatti, è stato abrogato (art. 175) Il D.Lgs. n. 152/99, che costituiva il primo intervento legislativo organico di tutela dell'ambiente dall'inquinamento delle acque e nel contempo recepiva compiutamente alcune direttive comunitarie ed, in particolare, la direttiva CEE 91/271; tuttavia, la previgente normativa è stata per gran parte sostanzialmente riprodotta nelle nuove norme.

In ordine al contenuto del decreto va rilevato che esso, in primo luogo individua quelli che sono gli obiettivi della nuova disciplina e i concetti fondamentali utilizzati (artt. 73 e 74) predisponendo un articolato riparto di competenze sia a livello centrale che periferico (art. 75); inoltre, viene definito un programma che possa consentire di raggiungere determinati obiettivi di qualità ambientale, anche con riferimento alle diverse specifiche destinazioni delle acque e senza trascurare l'aspetto della tutela quantitativa della risorsa idrica (artt. 76-99).

Numerose norme sono dedicate alla regolamentazione della disciplina degli scarichi e al loro controllo. Principio generale fondamentale è quello secondo cui tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124) con divieto degli scarichi sul suolo (art. 103) e nelle acque sotterranee nonché nel sottosuolo (art. 104), salvo deroghe Province e Autorità d'ambito sono gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni agli scarichi (art. 124, comma 7).

Per tutelare sotto l'aspetto qualitativo la risorsa idrica è previsto l'obbligo del rispetto dei valori limite di emissione previsti nell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/06 nonché la necessità che gli agglomerati debbano essere provvisti di reti fognarie (art. 100, 101). Importanti disposizioni concernono, altresì, gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane (art. 110) e la utilizzazione agronomica dei reflui (art. 112).

Dell'apparato sanzionatorio si occupano essenzialmente gli artt. 133 e 137 che, rispettivamente, regolamentano gli illeciti amministrativi e penali.

Ai fini di una corretta comprensione della normativa sulla tutela delle acque, è fondamentale chiarire il concetto di "scarico", atteso che su di esso si impernia sostanzialmente l'intero contenuto del decreto stesso.

La nozione di scarico è prevista nell'articolo 74 lettera ff) che lo definisce "qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione"; sono, però, espressamente esclusi i rilasci di acque previsti dall'articolo 114.

Detta nozione ha subito evidenti modifiche a seguito del recente decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008, correttivo del T.U. Ambientale. Infatti, confrontando la originaria definizione di scarico con quella attuale emerge come la introduzione dell'inciso "effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore" abbia oramai eliminato ogni dubbio in ordine al fatto che la modificata nozione di scarico non ricomprenda il cd. scarico indiretto, per cui restano pienamente validi gli orientamenti giurisprudenziali formati in merito ai rapporti fra disciplina sui rifiuti e quella sulla tutela delle acque precedentemente alla entrata in vigore del recente Testo Unico Ambientale. Pertanto, in particolare, i rifiuti allo stato liquido, costituiti da acque reflue di cui il detentore si disfi senza versamento diretto nei corpi ricettori e cioè avviandole a smaltimento, trattamento o depurazione a mezzo di trasporto su strada (es. autoespurgo) sono assoggettate alla disciplina sui rifiuti e non a quella sulle acque. L'ambito di applicabilità di tale ultima disciplina, infatti, concerne lo scarico diretto di reflui nei corpi ricettori¹.

Con riferimento alle modalità dello scarico deve, poi, segnalarsi che, già da tempo, la Suprema Corte ha opportunamente chiarito che lo scarico discontinuo cioè quello collegato ad attività produttiva effettuata saltuariamente va distinto da quello occasionale, caratterizzato dalla effettuazione fortuita e accidentale².

I corpi ricettori degli scarichi vengono individuati dalla norma "nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria", anche se deve rilevarsi che la disciplina del decreto sulle acque è riferita prevalentemente agli scarichi in acque superficiali e in rete fognaria in quanto gli scarichi sul suolo e sottosuolo sono ammessi solo eccezionalmente atteso che la regola generale, desumibile agevolmente dagli articoli 103 e 104, ne sancisce il divieto.

Naturalmente laddove, ad esempio, si accerti una situazione di inquinamento del corpo idrico, inteso in senso comune ossia come danno sostanziale alle acque (con conseguente danno biologico e naturale alle stesse), anche qualora non risultino superati i limiti tabellari ben potrà perseguirsi il responsabile applicando altre norme aventi valenza penale quali, ricorrendone i presupposti, quelle di cui agli articoli 635 (Danneggiamento) e 734 (Distruzione o deturpamento di bellezze naturali) del codice penale nonché quelle disposizioni finalizzate alla tutela dei beni ambientali e contenute nel D.lgs. n. 42/04 (cd. Codice Urbani).

Problemi sono sorti per quanto concerne i riversamenti di acque reflue in **vasche** e cisterne poichè si discute se debba applicarsi la disciplina sui rifiuti ovvero quella sulla tutela delle acque.

¹ Cfr. cass. pen., sez. III, 4 maggio 2000, n. 1383 e Cass. pen., sez. III, 4 maggio 2004, in *Ambiente*, 2005, n. 5, pag. 477.

² Sotto la vigenza della normativa di cui al D.Lgs. n. 152/99 si discuteva, come del resto tuttora, in merito alla disciplina applicabile allo scarico occasionale. In tema v. F. Anile, *Il concetto di immissione occasionale all'esame della Suprema Corte*, in *Ambiente* 1999, n. 12, pag. 1175, il quale ritiene che le attività connotate da occasionalità ed episodicità finalizzate, per propria natura, alla definitiva eliminazione di rifiuti o di acque reflue nell'ambiente sarebbero assoggettate alla sola disciplina sui rifiuti in quanto integranti i concetti di abbandono (di rifiuti solidi) e di immissione (di rifiuti liquidi) ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. n. 22/97. Parte della giurisprudenza ha, invece, ritenuto (cfr. Cass., pen., sez. III., 24 marzo 2004) che l'abolizione dell'inciso relativo alle "immissioni occasionali" nel testo del D.Lgs. n. 152/99, operato dal D.Lgs. n. 258/00, abbia eliminato la sanzione relativa alle immissioni realizzate senza il tramite di una condotta e non quella per gli scarichi propriamente detti, quale che sia il loro carattere temporale (continuo, discontinuo o anche semplicemente occasionale). Pertanto, secondo tale ultimo orientamento di fronte ad uno scarico anche occasionale, sono applicabili le sanzioni previste per lo scarico non autorizzato e/o con superamento dei limiti tabellari. Tuttavia, la giurisprudenza più recente propende per la non sanzionabilità dello scarico occasionale effettuato in difetto di autorizzazione e/o con superamento dei valori limite (cfr. Cass., pen., sez. III, 29 maggio 2007, n. 21119 e cass., pen., sez. III, 3 settembre 2007, n. 33787).

In merito deve ritenersi che, allorchè i liquami aziendali vengano riversati in vasca (o cisterna) per poi essere prelevati e trasportati altrove, la disciplina applicabile è quella sui rifiuti³ in quanto, lo scarico indiretto – come poc’anzi osservato- non esiste più pur considerando quella che è la nozione di scarico di cui all’art. 74 lettera ff) del recente D.Lgs. N. 152/06; in altri termini, è applicabile *in toto* la disciplina sui rifiuti e non quella sulla tutela delle acque perché, nel caso in esame, non esiste uno scarico così come inteso dal suddetto decreto subentrando, invece, la nozione di “rifiuto liquido costituito da acque reflue”. Il riversamento in vasche (o cisterne), pertanto, costituisce “deposito temporaneo” di rifiuti liquidi costituiti da acque reflue che, in quanto facente parte del ciclo produttivo aziendale è esente da autorizzazione; tuttavia, il titolare dell’insediamento deve naturalmente dimostrare di smaltire periodicamente a norma di legge. In caso di tracimazione dei rifiuti liquidi, con sversamento sul suolo circostante l’invaso, è ragionevole ipotizzare il reato di deposito incontrollato (art. 256, comma 2, D.Lgs n. 152/06)⁴. La applicabilità della disciplina sui rifiuti naturalmente riguarda anche eventuali fasi di raccolta e trasporto dei rifiuti liquidi. L’operazione di conferimento dei rifiuti liquidi va registrata nel registro di carico e scarico dei rifiuti ed il produttore del refluo deve altresì accertarsi che il trasportatore sia in possesso delle prescritte autorizzazioni.

A questo punto, prima di analizzare nel dettaglio i principi generali e le attività di controllo, relativamente alla disciplina degli scarichi, necessita individuare le tipologie di questi ultimi.

Il D.Lgs. n. 152/06 nella parte terza opera, analogamente alla abrogata normativa, una classificazione delle acque di scarico in relazione alla loro origine, natura o destinazione e, segnatamente, in: acque reflue domestiche, acque reflue industriali e acque reflue urbane.

Le acque reflue **domestiche** sono quelle “provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche”(art. 74, lettera g). Trattasi, dunque, di acque reflue collegate essenzialmente alla ordinaria attività di vita familiare e sostanzialmente coincidente con gli ex scarichi civili previsti dalla da tempo abrogata legge Merli.

Ben diverse dal suddetto tipo di acque reflue sono quelle **industriali** che fanno riferimento (art. 74, lettera h) a “qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento⁵”.

³ In tal senso Cass., pen., sez. III , 24 ottobre 2001, in *Ambiente*, n. 5, 2002, pag. 473, secondo cui “il convogliare rifiuti liquidi, costituiti dalle acque reflue provenienti dall’attività di autofficina e lavaggio, direttamente in una vasca a tenuta (o in altro analogo contenitore), in attesa del periodico trasporto al destinatario finale, a mezzo di autoespurgo, non è disciplinato dalla normativa sulle acque, bensì da quella sui rifiuti”. Tale orientamento, nonostante qualche contrasto giurisprudenziale, è oramai da ritenere maggioritario.

⁴ In tal senso Cass., pen., sez.III, 27 marzo 2007, n. 943. Contra Cass., pen., sez.III, 29 novembre 2006, n. 39361 secondo cui lo scarico non autorizzato di liquami provenienti da un’azienda di allevamento (normalmente qualificabile come insediamento produttivo quando manchi il nesso funzionale con l’attività agricola) ancorché sia effettuato in vasche impermeabilizzate costituisce reato, nulla rilevando l’esistenza di una pratica della fertirrigazione la quale si riferisce solo alla successiva, eventuale fase di utilizzo dei suddetti liquami.

⁵ Deve rilevarsi che le pronunce giurisprudenziali applicative del D.Lgs. n. 152/99 hanno continuato a considerare fondamentale, nella classificazione degli scarichi, le caratteristiche qualitative del refluo per dirimere casi dubbi; infatti, ad esempio, con riferimento alle attività di autolavaggio, di autocarrozzeria e alle lavanderie industriali i relativi scarichi sono stati ritenuti, come già avvenuto dalla giurisprudenza formatasi durante la vigenza della legge Merli, assimilabili a quelli “industriali”. In tema vedi anche Cass., pen., sez. III, 29 maggio 2007, n. 21119, secondo cui “rientrano tra le acque reflue industriali quelle che possiedono qualità, necessariamente legate alla composizione chimico-fisica, diverse da quelle proprie delle acque metaboliche e domestiche”. Tale orientamento giurisprudenziale non sembra destinato a mutare anche dopo l’entrata in vigore del nuovo T.U. sull’ambiente. Per approfondimenti v. C. Dani, *La natura degli scarichi da attività di servizio*, in *Ambiente*, 2003, n. 9, pag. 859 ss.

In conclusione, verrebbe recepito quell'orientamento, definibile sostanzialista, già presente nella giurisprudenza formatasi durante la vigenza della abrogata legge Merli, secondo il quale il criterio oggettivo - da utilizzare nei casi dubbi - per stabilire se un insediamento fosse da considerare produttivo era rappresentato da ciò che effettivamente veniva rinvenuto nelle acque di scarico.

Si intendono, invece, per **acque reflue urbane** le “acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato”.

Trattasi, pertanto, di quelle acque che si identificano sostanzialmente con i tipici liquami fognari.

Deve osservarsi che le acque meteoriche di dilavamento si identificano con acqua di pioggia che viene convogliata e riversata in corpi ricettori per cui essa non è soggetta al regime amministrativo e tabellare del D.Lgs. n. 152/06; tuttavia, detto regime sarà applicabile allorché le acque meteoriche perdano la loro connotazione originaria contribuendo alla formazione dello scarico in conseguenza del loro “miscelarsi” con elementi residuali di attività produttiva.⁶

Infine, per completezza di argomento, deve ricordarsi che esistono **scarichi cd. assimilabili ai domestici** ossia scarichi che pur avendo caratteristiche peculiari, possono – sussistendo determinati presupposti - essere ricondotti verso una sostanziale assimilabilità con lo scarico domestico con conseguente equiparazione, in modo fittizio e formale, a tale tipo di scarico. La elencazione degli scarichi cd. assimilabili ai domestici è contenuta nel comma 7 dell'articolo 101 del decreto legislativo n. 152/06 ed i casi più ricorrenti sono quelli relativi agli scarichi derivanti da allevamenti e frantoi⁷.

⁶ Sul punto v. Cass., pen., sez. III, 26 ottobre 1999, n. 12186, che in tema di acque reflue industriali rileva come “per scarico deve intendersi qualsiasi versamento di rifiuti, liquidi o solidi, che provenga dall'insediamento produttivo nella sua totalità, e cioè nell'inscindibile composizione dei suoi elementi, a nulla rilevando che parte di esso sia composta da liquidi non direttamente derivanti dal ciclo produttivo, come quelli dei servizi igienici o delle acque meteoriche immesse in un unico corpo ricettore”(Nella specie, lo scarico risultava dal percolamento intrinseco di cumuli di vinacce e ceneri depositate sul terreno e dal dilavamento di tale complessivo materiale per effetto delle acque meteoriche). In argomento v. anche Cass., pen., sez. III, 12 maggio 2003, n. 20755, secondo cui “le acque provenienti dal lavaggio dei pavimenti di un complesso industriale sui quali è riscontrabile la presenza di sostanze inquinanti non possono essere assimilate alle acque provenienti da uno scarico civile, ma devono considerarsi acque reflue da complesso produttivo, il cui scarico, in difetto di autorizzazione, configura il reato di cui all'art. 59 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152”. Di recente, v. Cass., pen., sez. III, 4 settembre 2007, n. 33839, secondo cui le acque meteoriche di dilavamento contaminate da residui inquinanti della attività produttiva sono “reflui industriali” e, se non c'è canalizzazione, può configurarsi il reato di abbandono di rifiuti liquidi.

⁷ In relazione alla utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque di vegetazione dei frantoi la norma di riferimento è l'articolo 112 del D.Lgs. n. 152/06. In ordine alle acque di vegetazione v. Cass., pen., sez. III, 11 aprile 2006, n. 12660, la quale chiarisce che “l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione residue dalle olive attraverso lo spandimento controllato su terreni adibiti a usi agricoli è disciplinata dalla legge 11/11/96 n. 574, a condizione che le suddette acque per lo spandimento non abbiano subito alcun trattamento nè ricevuto alcun additivo e che non possano identificarsi nelle acque per la diluizione delle paste ovvero per la lavatura degli impianti”. Appare, quindi, evidente che l'ambito di applicazione della disciplina dettata dalla legge 11 novembre 1996, n. 574 (norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari) è circoscritta ai soli casi in cui i reflui oleari abbiano una loro utilità ai fini agricoli; diversamente, il loro spandimento o abbandono sul terreno come mezzo incontrollato di smaltimento possono integrare il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti previsto dall'art. 256, comma 2, del D.Lgs. n. 152/06 (così Cass., pen., sez. III, n. 21777/07) o, qualora possa ravvisarsi uno scarico senza autorizzazione, il reato di cui all'art. 137, comma 1, stesso decreto (in tal senso Cass., pen., sez. III, 4 aprile 2007, n. 13754). Analogò è il ragionamento della Suprema Corte per quanto concerne i reflui zootecnici. Sul punto v. Cass., pen., sez. III, 28 febbraio 2007 n. 8403, che ha confermato la condanna per il reato di scarico senza autorizzazione in relazione ai reflui prodotti dal titolare di un allevamento di ovini. Naturalmente affinché detti reflui

La disciplina degli scarichi ruota intorno al principio generale (art. 101, comma 1) secondo il quale tutti gli scarichi devono essere regolamentati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici nonché **osservare i valori limite di emissione previsti nell'allegato 5 alla parte terza del decreto**.

E' importante sottolineare che la **diluizione è vietata** ed, infatti, i valori-limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo (art. 101, comma 5). Da rilevare che l'autorità, in sede autorizzatoria, prescrive che le acque di raffreddamento o di lavaggio vadano tenute separate dallo scarico principale. Il suddetto divieto ha l'evidente scopo di garantire una più efficace protezione della qualità dei corpi ricettori nonché di far sì che gli accertamenti relativi al rispetto dei limiti tabellari siano "veritieri", tenuto conto della reale natura del contenuto dello scarico.

Consolidato principio generale in materia di scarichi è quello secondo il quale (art. 124, comma 1) **tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati** con l'unica deroga riguardante gli scarichi di acque reflue in reti fognarie che sono, infatti, sempre ammessi ma devono osservare i regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'ambito (art. 124, comma 4).

La autorizzazione è **rilasciata** (art. 124, comma 2) al titolare dell'attività da cui origina lo scarico⁸ e, ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo⁹ e cioè al suo rappresentante legale. In ogni caso va rilevato che restano ferme le responsabilità dei singoli consorziati in caso di violazione delle norme del D.Lgs. n. 152/06.

Spetta alle regioni definire, nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 101, commi 1 e 2, il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane.

La domanda di autorizzazione⁹ va **presentata** alla Provincia ovvero all'Autorità d'ambito se lo scarico è in pubblica fognatura. L'autorità competente deve provvedere entro novanta giorni dalla ricezione della domanda.

L'autorizzazione è **valida** per quattro anni dal momento del rilascio, salvo quanto previsto dal D.lgs. n. 372/99. Il rinnovo della stessa va chiesto un anno prima della scadenza. Va osservato, tuttavia, che la disciplina regionale può prevedere forme di rinnovo tacito della autorizzazione in relazione a specifiche tipologie di scarichi di acque reflue domestiche (art. 124, comma 8).

siano qualificati come "industriali" necessita che essi non siano assimilabili, ex art. 101, comma 7, D.Lgs. n. 152/06, alle acque reflue domestiche.

⁸ Per la necessità di nuova autorizzazione in caso di mutamento del titolare dello scarico v. Cass., pen., sez.III, 25 gennaio 2007, n. 2877.

⁹ Cass., pen., sez.III, 18 dicembre 2006, n. 41285, ritiene che "la presentazione di una domanda di autorizzazione allo scarico non conforme alle prescrizioni di legge equivale a mancata presentazione della domanda stessa, perché l'autorità amministrativa non viene resa edotta in ordine alle dimensioni e caratteristiche dei reflui e non è posta in grado di valutare se sussistono i presupposti per il rilascio della domanda di autorizzazione, che deve essere espressa e specifica".

Le norme relative alle autorizzazioni sono completate dalle previsioni dell'articolo 127, relative ai **fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue**. Detta norma precisa, anzitutto, che “ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99¹⁰, i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione. Essi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato. E' comunque vietato lo smaltimento dei fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre.

La norma conferma che i fanghi da depurazione sono considerati rifiuti e, quindi, di regola soggetti alla relativa disciplina. Viene, però, chiarito che il D.Lgs. n. 99/92 continua a costituire disciplina speciale – pur dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/06- per la utilizzazione dei fanghi da depurazione in agricoltura.

Per quanto concerne i **controlli degli scarichi**, il decreto sulle acque anzitutto prevede che il soggetto preposto alla attività di controllo è autorizzato ad effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori-limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

E' previsto espressamente (art. 129) che “il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico”. Va rilevato che le sanzioni per la “mancata collaborazione” sono particolarmente severe tant'è che integra illecito penale punibile con l'arresto fino a due anni (art. 137, comma 8) la condotta del titolare dello scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo¹¹.

Nel caso in cui, a seguito dei controlli, emerga la inosservanza alle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, la autorità amministrativa competente ai controlli procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Naturalmente resta ferma la applicabilità delle sanzioni di natura penale e amministrativa previste nel titolo V della parte terza del D.Lgs. n. 152/06.

¹⁰ D.Lgs. 27 gennaio 1999 n. 99, Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nella utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

¹¹ L'inciso “salvo che il fatto non costituisca più grave reato”, inserito nella previsione di cui all'articolo 137, comma 8, evidenzia la possibilità che la condotta del titolare dello scarico possa integrare, ricorrendone i presupposti, un reato più grave di quello sanzionato dalla citata previsione come, ad esempio, quello di cui all'articolo 337 c.p. (Resistenza a pubblico ufficiale)

Qualora, durante i controlli, si proceda ad attività di campionamento¹² deve evidenziarsi che, alle operazioni di prelievo, è diritto del titolare dell'azienda presenziare e ricevere una copia del relativo verbale.

Va sottolineato che la Suprema Corte ha in più di una occasione affermato che **tutti** gli organi di polizia giudiziaria e non solo il personale appartenente alle strutture sanitarie sono abilitati ad effettuare operazioni di prelievo precisando, altresì, che qualora l'organo di P.G. non disponga delle attrezzature necessarie ovvero non sia professionalmente idoneo può ricorrere alla nomina di un ausiliario di P.G. ai sensi dell'articolo 348, comma 4, c.p.p.

Deve anche rilevarsi che è orientamento pressoché costante della Suprema Corte attribuire natura amministrativa alle attività di prelievo effettuate dagli organi di controllo e dalle forze di polizia allorché operino in una fase "preventiva", senza cioè che sussistano elementi di carattere penale a carico del titolare dello scarico che, dunque, non è nemmeno indagato; in detta ipotesi, pertanto, non è applicabile il regime delle garanzie difensive previste dal codice di procedura penale ed è sufficiente il mero avviso contestuale *in loco* da parte dell'organo che procede ai prelievi durante la attività di controllo.

Il preavviso è sempre necessario in relazione alle operazioni di analisi da effettuarsi presso il competente laboratorio ed, infatti, l'organo che esegue il prelievo deve avvisare il titolare dell'azienda del giorno, ora e luogo ove verranno effettuate le analisi dei campioni con l'avvertenza che può assistere anche con l'ausilio di un proprio tecnico. L'omessa regolare notifica di tale avviso comporta nullità delle analisi.

Va sottolineato che il prelievo eseguito in via amministrativa cui consegua regolare avviso per le operazioni di analisi comporta che il relativo referto assuma carattere irripetibile con valenza nel processo penale (v. art. 223, ult. co., disp. att. c.p.p.); invero, ad una fase avente natura amministrativa segue una fase sostanzialmente garantita grazie alla regolare notifica dell'avviso delle analisi che dà al titolare dell'azienda la possibilità di difendersi tecnicamente e, quindi, in modo idoneo. Durante le attività di controllo è anche importante tener conto dei principi consolidatisi in materia di delega di funzioni, atteso che non è sempre agevole la individuazione del responsabile dell'illecito.

Un cenno, ora, alla disciplina applicabile agli impianti di depurazione.

A tal proposito deve *in primis* osservarsi che le aziende sovente si dotano di impianto di depurazione allo scopo di ottenere che i reflui derivanti dal ciclo di lavorazione siano scaricati nel

¹² Cass., pen., sez. III, 24 marzo 2004, n. 14425, ha ritenuto che "in tema di controllo dei reflui degli scarichi di acque reflue industriali, l'inosservanza del metodo di campionamento medio nell'arco di tre ore non è assoggettata ad alcuna sanzione, atteso che spetta all'Autorità amministrativa di controllo, ed in sede processuale al Giudice, valutare la razionalità del metodo adottato in relazione alle specifiche caratteristiche del ciclo produttivo e delle modalità dello scarico". La norma sul metodo di campionamento avrebbe carattere procedimentale, non sostanziale, sicché non può configurarsi come norma integratrice della fattispecie penale. Da osservare che il D.Lgs. n. 258/2000 riformulando la norma di cui all'allegato 5, paragrafo 1.2, ha confermato come criterio ordinario il campionamento medio nell'arco di tre ore prevedendo, però, in aggiunta, che la autorità preposta al controllo possa, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico qualora lo giustificino particolari esigenze. Tale previsione normativa è rimasta inalterata al paragrafo 1.2 del nuovo allegato 5 al D.Lgs. n. 152/06. Conforme al citato orientamento anche Cass., pen., sez. III, 11 settembre 2006, n. 29884 che, infatti, tra l'altro, precisa che "il legislatore indica come metodica normale, in quanto più rappresentativa, quella del campionamento medio nell'arco di tre ore; ma non esclude che l'organo di controllo possa discrezionalmente procedere a un campionamento diverso, anche istantaneo, in considerazione delle caratteristiche del ciclo produttivo, del tipo di scarico (continuo, discontinuo, istantaneo), del tipo di accertamento (di routine, di emergenza), purché ne dia espressa giustificazione nel verbale di prelievo.

corpo ricettore nel rispetto dei limiti tabellari prescritti; naturalmente l'impianto di depurazione si trova sulla linea dello scarico e va installato prima della immissione del refluo nel corpo ricettore, onde abbattere gli elementi inquinanti.

Di regola, l'impianto di depurazione di un insediamento produttivo limita la sua funzione depurativa alle sole acque reflue derivanti dal ciclo produttivo dando così luogo ad uno scarico assoggettato alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 152/06 sia per quanto concerne la preventiva autorizzazione che per quanto riguarda l'osservanza dei limiti legali in quanto il "rifiuto liquido" è assorbito nel concetto di "scarico" di acque reflue industriali.

Diversi dubbi sono sorti in ordine alle responsabilità connesse al mancato funzionamento del depuratore nel caso di guasti ed incidenti e, infatti, è stata soprattutto la giurisprudenza a dettare degli orientamenti in materia tendendo comunque ad escludere la responsabilità penale solo allorchè il fatto sia riconducibile ad un evento sostanzialmente eccezionale e imponderabile.

Così, ad esempio, in generale non sono state ritenute cause di "giustificazione" la interruzione involontaria di energia elettrica, il guasto tecnico dell'impianto, il superamento dei limiti tabellari causato dall'inclemenza dei fattori atmosferici. Del resto, la Suprema Corte ha, in più di una occasione, ribadito che spetti all'imprenditore adottare tutte le misure preventive tecniche ed organizzative atte a fronteggiare eventuali ed improvvisi guasti tecnici e, quindi, evitare il superamento dei limiti tabellari.

Per quanto concerne la depurazione pubblica¹³, deve ricordarsi che specifiche disposizioni sono contenute nell'art. 110 del D.Lgs. n. 152/06.

1.2 Quadro sanzionatorio.

Il sistema sanzionatorio previsto nel Titolo V della parte terza del D.Lgs. n. 152/06 si struttura in un apparato di sanzioni amministrative e penali incentrato essenzialmente su fattispecie concernenti attività di scarico senza autorizzazione e con superamento dei limiti tabellari; dette fattispecie sono previste negli articoli 133 e 137 del nuovo decreto ed, infatti, l'unica norma sanzionatoria non rinvenibile nei suddetti articoli è quella di cui all'articolo 134, inerente l'inosservanza delle disposizioni relative alle attività e destinazioni vietate nelle aree di salvaguardia di cui all'art. 94.

Gli illeciti amministrativi sono stati ben tipizzati dal legislatore che, per ciascuno di essi ha anche precisato la competenza inerente le contestazioni e le irrogazioni delle sanzioni.

Prima di analizzare, in tema di tutela delle acque dall'inquinamento, le singole fattispecie di illecito amministrativo previste dal D.Lgs. n. 152/06 va rilevato che il legislatore con l'inciso "salvo che il fatto costituisca reato", utilizzato nell'articolo 133, rubricato *sanzioni amministrative*, ha inteso escludere una ipotesi di concorso apparente di norme e, quindi, privilegiare la esclusiva

¹³ In relazione alla natura del depuratore è particolarmente interessante Cass., pen., sez. III, 12 ottobre 2000, n. 2884 secondo cui "in materia di tutela delle acque dall'inquinamento lo scarico da depuratore non ha una propria differente caratteristica rispetto a quella dei reflui convogliati; ne deriva che gli impianti che depurano scarichi da pubblica fognatura, ove non siano prevalentemente formati da scarichi di acque reflue industriali, devono essere ritenuti a natura mista, ed i relativi reflui vanno qualificati come scarichi di acque urbane, per cui agli stessi si applicano le disposizioni previste dall'articolo 54, commi 1 e 2 del D.Lgs. N. 152 del 1999 (che contemplano illeciti amministrativi) e non le disposizioni penali di cui all'articolo 59, commi 1 e 5 dello stesso decreto". Nello stesso senso v. Cass., pen., sez. III, 1 ottobre 1999, n. 11273 e Cass., pen., sez. III, 18 maggio 2004, n. 23217; contraria, nel senso di ritenere i reflui da pubblico depuratore come provenienti da insediamento produttivo Cass., pen., sez. III, 25 giugno 1999, n. 11301.

applicazione della sanzione penale laddove la fattispecie, in ordine alla quale sia prevista sanzione amministrativa, presenti gli elementi costitutivi di fattispecie sanzionata penalmente.

Gli illeciti amministrativi contemplati dal summenzionato articolo 133 sono i seguenti:

NORMA VIOLATA	CONDOTTA	SANZIONE
Art. 133, comma 1	scarico con superamento dei valori limite fissati nelle tabelle di cui all'allegato 5, ovvero di quelli diversi eventualmente fissati dalle regioni nell'esercizio della loro autonomia a norma dell'articolo 101, comma 2; scarico con superamento dei valori limite fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1 in relazione agli scarichi di acque reflue che recapitano in reti fognarie; scarico con superamento dei valori limite fissati dalla autorità competente a norma dell'articolo 108, comma 1 in relazione agli scarichi di sostanze pericolose.	sanzione amministrativa da Euro 3.000 a Euro 30.000
Art. 133, comma 1	inosservanza dei valori limite concernenti scarichi che recapitano nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94 ovvero in corpi idrici ubicati nelle aree protette.	sanzione amministrativa non inferiore a Euro 20.000
Art. 133, comma 2	Apertura o effettuazione di scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie senza autorizzazione ovvero con autorizzazione sospesa o revocata.	sanzione amministrativa da Euro 6.000 a Euro 60.000, ridotta da Euro 600 a Euro 3.000 in ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati ad uso abitativo
Art. 133, comma 3	effettuazione o mantenimento di uno scarico –al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 133, comma 1 – senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione ovvero fissate ai sensi dell'articolo 107, comma 1.	sanzione amministrativa da Euro 1.500 a Euro 15.000
Art. 133, comma 4	Immissione in mare dei materiali indicati all'art. 109, comma 1, lettere a) e b) ovvero svolgimento di attività di posa in mare di cavi e condotte senza autorizzazione.	sanzione amministrativa da Euro 1.500 a Euro 15.000
Art. 133, comma 5	Inosservanza delle disposizioni regionali relative alla attività di utilizzazione agronomica (in attesa della emanazione della disciplina regionale di cui all'art. 112, comma 2)	sanzione amministrativa da Euro 600 a Euro 6000
Art. 133, comma 6	Inosservanza del divieto di smaltimento dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue nelle acque superficiali dolci e salmastre.	sanzione amministrativa da Euro 6.000 a Euro 60.000

Art. 133, comma 7	Effettuazione delle operazioni di svaso, sghiaiamiento o sfangamento delle dighe prima della approvazione del progetto di gestione ovvero inosservanza dei limiti e/o prescrizioni di cui allo specifico progetto di gestione dell'impianto.	sanzione amministrativa da Euro 516 a da Euro 3.000 a Euro 30.000
Art. 133, comma 8	Violazione delle prescrizioni relative alla installazione e alla manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua pubblica ovvero inosservanza dell'obbligo di trasmissione dei risultati.	sanzione amministrativa da Euro 1.500 a Euro 6.000
Art. 133, comma 9	inosservanza alle particolari prescrizioni previste dalla disciplina regionale in relazione alle immissioni di acque meteoriche di dilavamento.	sanzione amministrativa da Euro 1.500 a Euro 15.000

L'unico illecito amministrativo non contemplato nelle previsioni dell'art. 133 è quello- come già in precedenza rilevato- di cui all'art. 134 (sanzioni in materia di aree di salvaguardia).

Per quanto riguarda il sistema sanzionatorio penale¹⁴ deve osservarsi che i campi sanzionatori principali restano sempre quelli inerenti le autorizzazioni allo scarico e le violazioni del regime tabellare.

Va osservato che i reati previsti dal decreto sono costruiti come fattispecie contravvenzionali per cui è sufficiente, ai fini della loro integrazione, la mera colpa non essendo, appunto, necessario dimostrare la esistenza di una condotta dolosa.

Deve puntualizzarsi che, per il gestore del depuratore pubblico, il sistema sanzionatorio si ricava dal combinato disposto degli artt. 110, 133 e 137, commi 5, 6 e 7. Le violazioni (mancanza di autorizzazione, superamento limiti tabellari ecc...) alla disciplina dettata dal legislatore per il depuratore pubblico costituiscono, di regola, illeciti amministrativi.

Del resto, si è già osservato come la giurisprudenza e la dottrina prevalente ritengono che il depuratore comunale sia assimilabile a uno scarico di acque reflue urbane in quanto i reflui in esso convogliati hanno normalmente detta natura; è evidente, quindi, che poiché normalmente l'impianto di depurazione pubblica tratta acque reflue urbane esso dovrà rispettare i limiti tabellari relativi allo scarico di dette acque per cui costituisce mero illecito amministrativo il superamento dei prescritti limiti (salvo l'improbabile caso in cui si superino i limiti relativi alle sostanze pericolose di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 della parte III del decreto, con conseguente rilievo penale) come pure la mancanza di autorizzazione.

Maggiore attenzione occorre, invece, prestare allorché ci si trovi di fronte ad un impianto di depurazione aziendale atteso che esso ha la funzione di depurare normalmente reflui di natura industriale cosicché, nel caso di irregolare funzionamento, vi è maggiore probabilità che si superino i limiti tabellari relativi alle sostanze pericolose con conseguente sanzionabilità sotto il profilo penale (v. art. 137, comma 5) e non più amministrativo; naturalmente, in caso di mancata

¹⁴ Da rilevare che in materia di tutela dall'inquinamento la **delega di funzioni** può agire quale scriminante della responsabilità penale. Si veda a tal proposito, fra le tante, Cass. pen., sez.III, 17 gennaio 2000, n. 422 e Cass. pen., sez. III, 26 maggio 2003, n. 22931. Per quanto concerne le condizioni richieste per una "efficace" delega la giurisprudenza maggioritaria, in particolare, richiede che essa deve avere forma espressa e contenuto chiaro nonchè garantire al delegato (persona professionalmente idonea) autonomia gestionale e capacità di spesa. Naturalmente se il delegato si ingerisca in concreto nell'attività delegata ben potrebbero ricorrere i presupposti per una sua eventuale responsabilità. Peraltro, secondo alcune pronunce, la responsabilità sussisterebbe anche allorché il dovere generale di controllo, secondo diligenza e prudenza, non sia stato esercitato dal delegante sulla attività del delegato.

autorizzazione dell'impianto, la sanzione applicabile sarà egualmente di natura penale, ai sensi dell'articolo 137, comma 1) poiché lo scarico che viene in rilievo ha per oggetto acque reflue industriali¹⁵.

Analizziamo ora, proponendo uno schema analogo a quello utilizzato per illustrare gli illeciti amministrativi, le fattispecie penali contenute nell'articolo 137.

NORMA VIOLATA	CONDOTTA	SANZIONE
Art. 137, comma 1	apertura o effettuazione di nuovi scarichi di <u>acque reflue industriali</u> senza autorizzazione ovvero con autorizzazione sospesa o revocata.	arresto da 2 mesi a 2 anni o ammenda da Euro 1.500 a Euro 10.000
Art. 137, comma 2	scarichi di acque reflue industriali -con le condotte di cui al comma 1 – contenenti sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del decreto.	arresto da 3 mesi a 3 anni
Art. 137, comma 3	effettuazione di scarico di acque reflue industriali, contenenti le sostanze <u>pericolose</u> comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione ovvero le altre prescrizioni dell'Autorità competente a norma degli artt. 107, comma 1 (prescrizioni del gestore del servizio idrico integrato per gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie) e 108, comma 4 (prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione in ordine al profilo quantitativo delle sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5).	arresto fino a 2 anni
Art. 137, comma 4	violazione delle prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi, per gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto.	arresto fino a 2 anni

¹⁵ In relazione alla disciplina applicabile allo scarico da depuratore aziendale è puntuale e significativa Cass., pen., sez. III, 5 gennaio 2000, n. 3628, Podella, secondo la quale “l'impianto di depurazione di un normale insediamento produttivo fa parte integrante del medesimo e se limita la sua funzione depurativa alle sole acque reflue del ciclo produttivo dà luogo ad uno scarico in senso tecnico sottoposto al decreto n. 152/99, sia per quanto riguarda la preventiva autorizzazione, sia per l'osservanza dei limiti legali e non trova applicazione la distinta legge sui rifiuti, in quanto il rifiuto liquido è assorbito nel concetto di scarico di acque reflue industriali. Solo ove il depuratore raccolga anche rifiuti allo stato liquido (quali i solventi) sarà tenuto alla duplice autorizzazione: regionale, in quanto smaltisce rifiuti, e provinciale o comunale ex legge 152 del 1999”. Per quanto concerne la normativa applicabile agli scarichi provenienti da impianti di depurazione asserventi la rete fognaria v. Cass., pen. sez. III, 15 gennaio 2003, n. 1547 secondo cui “gli impianti che depurano scarichi da pubblica fognatura, qualora non siano prevalentemente formati da scarichi di acque reflue industriali, devono essere ritenuti di natura mista e i relativi reflui vanno qualificati come scarichi di acque urbane. Ne consegue che ad essi si applica la disciplina di cui all'art. 54, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 152/99, che contempla illeciti amministrativi”. I principi contenuti nelle suddette pronunce sono da ritenersi tuttora validi.

Art. 137, comma 5	effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali con superamento dei valori limite previsti in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto. ¹⁶	arresto fino a 2 anni e ammenda da Euro 3.000 a Euro 30.000
Art. 137, comma 5	ipotesi aggravata della condotta di cui sopra, caratterizzata dal superamento dei valori limite fissati per le sostanze indicate nella tabella 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del decreto.	arresto da 6 mesi a 3 anni e ammenda da Euro 6.000 a Euro 120.000
Art. 137, comma 6	superamento nello scarico, da parte del gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane, dei valori limite previsti nell'articolo 137, comma 5, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto.	arresto fino a 2 anni e ammenda da Euro 3.000 a Euro 30.000
Art. 137, comma 7	Inottemperanza da parte del gestore del servizio idrico integrato dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3 (cd. deroga automatica) ovvero inosservanza del suddetto gestore delle prescrizioni e dei divieti di cui all'articolo 110, comma 5, concernente il contenuto della comunicazione e il divieto di trattamento di specifiche categorie di rifiuti.	arresto da 3 mesi ad 1 anno o ammenda da Euro 3.000 a Euro 30.000, se trattasi di rifiuti non pericolosi. arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da Euro 3.000 a Euro 30.000, se trattasi di rifiuti pericolosi
Art. 137, comma 8	impedimento, da parte del titolare dello scarico, dell'accesso nell'insediamento ai soggetti incaricati di effettuare prelievi e ispezioni.	arresto fino a 2 anni
Art. 137, comma 9	Inottemperanza della disciplina dettata dalle regioni in relazione al convogliamento e al trattamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio in ipotesi nelle quali sussista rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di altre sostanze che creino pregiudizio alla qualità dei corpi idrici.	arresto da 2 mesi a 2 anni o ammenda da Euro 1.500 a Euro 10.000

¹⁶ Cass., pen., sez. III, 9 gennaio 2002, n. 557, afferma che "in tema di tutela delle acque dall'inquinamento, il reato di scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura consistente nel superamento dei limiti di concentrazione fissati nella tabella 3 dell'allegato 5 conserva rilevanza penale, ai sensi dell'art. 59, comma 5, D.Lgs. n. 152/99 **solo se si tratti delle sostanze indicate nella tabella 5**, ovvero, costituendo in tale caso ipotesi aggravata, di quelle indicate nella tabella 3/A di cui al predetto allegato; negli altri casi si può ravvisare unicamente una violazione amministrativa ex art. 54 D.Lgs. n. 152/99". Detto orientamento (da considerarsi valido anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs n. 152/06) è stato anche confermato da Cass., pen., Sez. Unite, 31 gennaio 2002, in *Ambiente*, n. 6, 2002, pag. 569, secondo cui "in tema di tutela delle acque dall'inquinamento, lo scarico di acque reflue industriali superiore ai prescritti limiti di accettabilità, qualora riguardi sostanze inquinanti non comprese nella tabella 5 dell'allegato 5, cui fa rinvio l'art. 59, comma 5, D.Lgs. n. 152/99, non integra più la condotta illecita prevista dall'art. 21, comma 3, legge 319/76, con la quale la più recente disciplina non ha rapporto di continuità normativa". Di recente, conforme al citato orientamento è Cass., pen., sez. III, 17 settembre 2007, n. 34899 che ha, infatti, annullato perché il fatto non era previsto dalla legge come reato una sentenza di condanna per superamento dei limiti tabellari, atteso che la formaldeide non rientrava tra le sostanze di cui al n. 18 della tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/06, cioè fra quelle sostanze che l'agenzia internazionale di ricerca sul cancro (IARC) classifica cancerogene.

Art. 137, comma 10	Inottemperanza ai provvedimenti adottati dalla Autorità competente a tutela delle acque idonee alla vita dei pesci ai sensi dell'articolo 84, comma 4 e dell'articolo 85, comma 2.	ammenda da Euro 1.500 a Euro 15.000
Art. 137, comma 11	Inosservanza dei divieti di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee.	arresto sino a 3 anni
Art. 137, comma 12	inosservanza delle prescrizioni regionali adottate a tutela della qualità delle acque destinate alla vita dei molluschi ovvero per ridurre l'inquinamento ¹⁷ .	Arresto sino a 2 anni o ammenda da Euro 4.000 a Euro 40.000
Art. 137, comma 13	Scarico nelle acque del mare, da parte di navi o aeromobili, di sostanze o materiali in ordine ai quali vige il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle convenzioni internazionali in materia e ratificate dall'Italia.	arresto da 2 mesi a 2 anni
Art. 137, comma 14	Inosservanza delle prescrizioni in tema di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari nonché delle acque reflue provenienti da aziende agricole di cui all'articolo 112, ovvero inottemperanza al divieto o ordine di sospensione dell'attività impartito a norma del suddetto articolo.	arresto fino a 1 anno o ammenda da Euro 1.500 a Euro 10.000

Ai sensi dell'art. 139 D.Lgs. n. 152/06 "con la sentenza di condanna per i reati previsti nella parte terza del presente decreto, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato al risarcimento del danno e all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino". Trattasi di disposizione che può costituire strumento adeguato per indurre il responsabile dell'illecito ad ottemperare agli obblighi di bonifica e al risarcimento del danno, pena la esecuzione della sanzione irrogata.

Inoltre, le sanzioni penali e amministrative previste nel titolo V della parte terza del decreto sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di chi, prima del giudizio penale o dell'ordinanza-ingiunzione, ha riparato interamente il danno (art. 140).

Non va dimenticato che le autorità preposte al controllo, in aggiunta alle sanzioni amministrative e penali, possono procedere alla diffida, sospensione della autorizzazione o revoca della stessa ai sensi dell'articolo 130 del D.Lgs. n. 152/06.

Da ultimo, per completezza, è opportuno qualche breve cenno ai rapporti tra la disciplina sanzionatoria dettata in tema di scarichi e le altre norme penali, con particolare riferimento a quelle del codice penale.

¹⁷ L'art. 138 prevede che, nei casi di cui al comma 12 dell'art. 137, il "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nonché la regione e la provincia autonoma competente, ai quali è inviata copia delle notizie di reato, possono disporre, per quanto di competenza e indipendentemente dall'esito del giudizio penale, la sospensione in via cautelare dell'attività di molluschicoltura; a seguito di sentenza di condanna o di decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale divenute definitive, possono inoltre disporre, valutata la gravità dei fatti, la chiusura degli impianti".

Anzitutto, va ricordato che la giurisprudenza ha ammesso in diverse occasioni il concorso fra le disposizioni sanzionatorie della abrogata normativa (D.Lgs. n. 152/99) e il delitto di cui all'articolo 635 c.p. allorchè, oltre al danno al bene acqua in sé considerato, venisse arrecata una lesione all'equilibrio biologico del corpo idrico così da provocarne la totale o parziale inutilizzabilità da parte degli utenti. La Suprema Corte ha, infatti, precisato che il reato di danneggiamento ha diversa oggettività giuridica (tutela del patrimonio) non attinendo, quindi, neppure indirettamente alla disciplina degli scarichi.

La fondatezza del citato orientamento – da ritenere senza dubbio tuttora valido -e la applicabilità del reato di cui all'articolo 635/II comma n. 3 del codice penale è stata ammessa non solo con riferimento ai corsi d'acqua dolce ma anche con riferimento al mare¹⁸, considerata la “pubblica utilità” della sua destinazione; naturalmente il reato di danneggiamento sarà ipotizzabile allorchè i fatti produttivi di inquinamento arrechino un concreto pregiudizio all'aspetto, alla composizione, alle risorse biologiche e ricchezze ittiche.

Del resto, una recente sentenza della Suprema Corte¹⁹ ha espressamente ritenuto che “lo scarico di sostanze inquinanti o deturpanti in acque pubbliche, quali sono quelle del mare, dei fiumi o dei torrenti, integra certamente gli estremi del delitto di danneggiamento, comportando, anche nell'ipotesi di fatto occasionale e transitorio, il deterioramento di cosa mobile esposta per necessità alla pubblica fede e destinata ad utilità pubblica”.

In ordine all'elemento soggettivo del reato va ricordato che per il delitto di danneggiamento è sufficiente il dolo generico essendo sufficiente la coscienza e volontà degli effetti dannosi della propria condotta.

Inoltre, è importante sottolineare che il delitto di danneggiamento aggravato in acque pubbliche concorre solitamente con il reato di cui all'articolo 181 del D.lgs. n. 42/04 (cd. Codice urbani)²⁰, ove il corso d'acqua o il mare risulti “danneggiato” sotto il profilo biologico (moria di pesci, soffocamento della flora acquatica ecc.) e/o paesaggistico (coltri di schiume, acque colorate ecc.).

Sempre in considerazione della destinazione pubblica dell'acqua, la giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto applicabile il reato di danneggiamento anche con riferimento all'inquinamento di falde acquifere profonde costituenti risorse idriche pubbliche cui chiunque può attingere mediante la costruzione di pozzi artesiani.

Anche gli illeciti previsti dagli artt. 439 e 440 del codice penale possono trovare applicazione nel caso di “inquinamento” delle acque seppur con l'obiettivo prioritario di tutela della salute pubblica; trattasi di reati che, rispettivamente, concernono l'avvelenamento di acque destinate all'alimentazione ovvero la loro adulterazione, “prima che siano attinte o distribuite per il consumo”; essi solitamente assumono la forma colposa (art. 452 c.p.).

¹⁸ Per quanto concerne la tutela del mare si ricordi che la legge 31 dicembre 1982, n. 979 recante “Disposizioni per la difesa del mare” disciplina lo sversamento in mare, da parte di navi, delle sostanze nocive indicate in apposito elenco allegato alla legge stessa.

¹⁹ Cass., Pen., sez. III, 15 novembre 2000, n. 11710.

²⁰ In tema è significativo ricordare che Cass., pen., sez. III, 27 aprile 2001, n. 23779 ha ritenuto che in caso di scarichi inquinanti il reato sanzionato dall'articolo 59 del D.Lgs. n. 152/99 (ora art. 137 del D.Lgs. n. 152/06) possa concorrere con l'ulteriore reato di cui all'art. 1-sexies L. 431/85, ora art. 181 D.Lgs. n. 42 /04, “in quanto il bene giuridico protetto dalla l. n. 152 riguarda la risorsa naturale presa in considerazione nella sua composizione fisica, mentre le disposizioni della l. n. 431 apprestano tutela al paesaggio, ovvero all'insieme di valori estetici e naturali considerati come un insieme in una determinata area”.

E' opportuno considerare che gli illeciti penali di cui agli artt. 439 e 440 c.p. hanno natura di reati di pericolo e, pertanto, la loro integrazione non richiede la produzione di un danno effettivo²¹.

E' il caso, poi, di osservare che numerose pronunce giurisprudenziali, sia di merito che di legittimità, hanno riconosciuto la applicabilità ai fatti di inquinamento anche della fattispecie contravvenzionale di cui all'articolo 734 c.p. (Distruzione o deturpamento di bellezze naturali) soprattutto con riferimento all'inquinamento di corsi d'acqua oggetto di particolare protezione paesistica; tale orientamento muove dalla considerazione che il concetto di "bellezze naturali" va riferito, nell'ottica dell'articolo 9 della Costituzione, al bene ambiente unitariamente considerato e, quindi, a tutte le sue componenti essenziali.

Infine, deve ricordarsi che, in relazione a fatti di inquinamento idrico non è da escludere la configurabilità della fattispecie contravvenzionale di cui all'articolo 674 c.p. (Getto pericoloso di cose) in quanto è indubbio che lo sversamento di un refluo inquinante ben possa essere idoneo ad "offendere o imbrattare o molestare le persone" ed, in particolare, produrre esalazioni atte a cagionare i suddetti effetti.

Dott. Angelo FRATTINI

(S. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno)

²¹ V. Cass., pen., sez. III, 22 luglio 1997, n. 7170 che, a proposito dell'art. 440 c.p., ha precisato che tale norma "punisce il delitto di corrompimento od adulterazione di acque, prima che queste siano state attinte o distribuite per il consumo, sicché il delitto si realizza con il fatto del corrompimento o dell'adulterazione: l'uso effettivo delle acque non è necessario e tanto meno occorre che ne sia derivato un danno attuale alla salute delle persone. Pertanto, non è richiesta una qualche forma diretta od indiretta di opera per la destinazione al consumo umano, ma è sufficiente la potenziale attingibilità ed utilizzabilità" (fattispecie relativa ad inquinamento di falda dovuto alla fuoriuscita del percolato della discarica illegittimamente gestita).